

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LEPRE, CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, AJELLO, COLOMBO Renato, FOSSA, SCAMARCIO e SEGRETO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1976

Norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo delle zone terremotate friulane

ONOREVOLI SENATORI. — In analogia a quanto disposto con legge 30 novembre 1970, numero 953, in occasione del terremoto che ha colpito la Valle del Belice, col presente disegno di legge si propone un analogo provvedimento che consenta il servizio civile a domanda per i giovani di leva, residenti nelle province di Udine e Pordenone ai fini di consentire il loro utilizzo nei lavori di ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate friulane colpite dal sisma del 6 maggio scorso.

La durata dell'esonero riguarda cinque classi che dovrebbero essere chiamate alle armi fino al 1980.

Il territorio di residenza dei giovani soggetti agli obblighi di leva che intendono fruire, non è limitato ai soli comuni colpiti dal terremoto, ma viene esteso alle due province terremotate, in considerazione che i danni conseguenti al sisma hanno impoverito e stanno impoverendo la produttività in tutti

i settori economici delle intere province di Udine e Pordenone, ed in considerazione altresì che la offerta di lavoro per la ricostruzione ha dimensioni amplissime che non trovano esaurimento nelle risorse umane locali.

L'esempio esaltante che proprio i giovani hanno dato nei giorni più duri, con il loro generoso e disinteressato intervento in soccorso delle popolazioni colpite, legittima questo intervento.

Il sacrificio delle popolazioni friulane in pace ed in guerra, l'esempio di « un'altra Italia » data in questa dolorosa occasione, meritano questa legge che vuole anche significare che l'Esercito della Repubblica, e la storia dei soccorsi militari del post-terremoto documenta in forma chiara al riguardo, è veramente un esercito di pace e di fratellità.

Si conta sulla immediata approvazione del presente disegno di legge del quale si chiede, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, la procedura di urgenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni delle province di Udine e Pordenone, colpite dal terremoto del 6 maggio 1976, che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 sono ammessi, a domanda, al rinvio del servizio militare di leva qualora chiedano di essere impiegati in un servizio civile, della stessa durata di quello militare, per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate di cui al decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Art. 2.

La domanda diretta ad ottenere il beneficio previsto dall'articolo 1 deve essere presentata al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione cui il giovane appartiene.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del comune nelle cui liste di leva il giovane è iscritto attestante che è stata presentata allo stesso comune domanda per prestare un servizio civile della stessa durata di quello militare per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate.

Art. 3.

I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni di cui all'articolo 1 che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, a domanda, in licenza illimitata senza assegni, per adempiere al servizio civile di ricostruzione e sviluppo della zona terremotata.

Art. 4.

I giovani che, dopo il rinvio del servizio militare, hanno adempiuto al servizio in base al quale è stato ottenuto il beneficio sono

dispensati dal compiere la ferma di leva e sono collocati in congedo illimitato.

I giovani inviati in licenza illimitata senza assegni ai sensi del precedente articolo 3 sono collocati in congedo illimitato dopo che abbiano adempiuto, per una durata uguale al tempo mancante per il completamento della ferma di leva, al servizio civile per la ricostruzione e lo sviluppo delle terre terremotate friulane.

Per ottenere il congedo illimitato gli interessati debbono presentare domanda al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno dal compimento del servizio prestato, con allegata la documentazione attestante tale servizio.

Art. 5.

I giovani che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva e quelli collocati in licenza illimitata senza assegni ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3 decadono dai predetti benefici qualora non abbiano dato inizio, per cause dipendenti dalla loro volontà, al servizio civile entro un anno dalla data in cui hanno ottenuto i benefici.

Decadono dai benefici anche i giovani che non abbiano portato a termine il servizio civile. Tuttavia, se ciò sia dovuto a comprovati motivi di salute o ad altre cause non volontarie, il tempo trascorso in posizione di rinvio o in licenza illimitata senza assegni attendendo al servizio civile è computato ai fini del compimento della ferma di leva.

Art. 6.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, saranno stabilite le modalità di espletamento del servizio civile di cui all'articolo 1 e saranno indicati gli uffici competenti per il rilascio della documentazione attestante l'adempimento del servizio stesso agli effetti del precedente articolo 4.